

# REGOLE DI INVESTIMENTO PER I FONDI INTERNI E PER I FONDI ESTERNI

## ITALIA

Utmost Wealth Solutions è il marchio utilizzato da una serie di società Utmost. Questo documento è stato emesso da Utmost Luxembourg S.A.  
Il Glossario dei Termini Tecnici e Definizioni contiene alcune definizioni di termini con iniziale maiuscola.

### REGOLE DI INVESTIMENTO PER I FONDI INTERNI

CLASSIFICAZIONE DEL CONTRAENTE	D
INVESTIMENTO MINIMO COMPLESSIVO IN CONTRATTI DI ASSICURAZIONE VITA	1.000.000 €
INVESTIMENTO MINIMO NEL FONDO INTERNO DEDICATO	125.000 €
PATRIMONIO DEL CONTRAENTE INVESTITO IN VALORI MOBILIARI	≥ 2.500.000 €

#### FONDO INTERNO DI TIPO D

- › **Il Commissariat aux Assurances non impone alcun limite né globale né per emittente.**
- › **Tali regole sono applicabili indipendentemente dal domicilio del Contraente\*.**
- › **È consentito l'investimento in metalli preziosi\*\*.**
- › **I prodotti derivati possono essere usati anche per generare proventi.**

\* Restrizioni relative al domicilio possono essere applicate agli attivi non negoziati in mercati regolamentati (si prega di fare riferimento a Utmost Luxembourg S.A. per maggiori dettagli).

\*\* È strettamente proibito rispetto ad ogni tipo di fondo l'investimento in materie prime.

**Per un fondo interno di tipo D, gli investimenti devono corrispondere alla lista di attivi indicati di seguito:**

1. Valori mobiliari;
2. Strumenti del mercato monetario;
3. Quote di un organismo di investimento collettivo;
4. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
5. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse ed altri contratti su strumenti derivati connessi a materie prime quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a richiesta di una delle parti (eccetto che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto);
6. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a materie prime quando l'esecuzione avvenga attraverso consegna fisica del sottostante purché negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione (SMN);
7. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a materie prime che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini;
8. Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
9. Contratti finanziari differenziali;
10. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (eccetto che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un SMN, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini.

**L'uso di derivati scambiati over the counter (o OTC)** è consentito entro i limiti previsti dalla lettera circolare 17/6 del CAA, ossia nella misura in cui la Banca Depositaria non richieda alla Società di gravare gli attivi sottostanti da qualsivoglia impegno o garanzia o margine a copertura dell'investimento in tale tipologia di derivati. La Società rifiuterà ogni richiesta della Banca Depositaria di sottoscrizione di pegno o di "chiamata a margine" (c.d. margin call) o di altra copertura (o atto equivalente) e in tali circostanze non accetterà alcun investimento in tal senso.

## REGOLE DI INVESTIMENTO PER I FONDI INTERNI E PER I FONDI ESTERNI

CLASSIFICAZIONE DEL CONTRAENTE	C	B	A	N
INVESTIMENTO MINIMO COMPLESSIVO IN CONTRATTI DI ASSICURAZIONE VITA	250.000 €	250.000 €	125.000 €	N/A
INVESTIMENTO MINIMO NEL FONDO INTERNO DEDICATO	125.000 €	125.000 €	125.000 €	Fondi Interni Collettivi
PATRIMONIO DEL CONTRAENTE INVESTITO IN VALORI MOBILIARI	≥ 1.250.000 €	≥ 500.000 €	≥ 250.000 €	

CATEGORIE		C		B		A		N	
A	OBBLIGAZIONI	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE
1	Obbligazioni di emittenti governativi di uno Stato membro dello SEE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Obbligazioni di emittenti governativi di uno Stato fra i Paesi della zona A extra SEE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Obbligazioni di organizzazioni internazionali di cui fanno parte almeno due Stati membri dello SEE								
3a	Obbligazioni di banche emittenti titoli ipotecari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
4	Obbligazioni di emittenti non governativi di uno Stato membro dello SEE, negoziate in un mercato regolamentato	100%	100%	30%	100%	20%	100%	10%	100%
5	Obbligazioni di emittenti non governativi di uno Stato fra i Paesi della zona A extra SEE, negoziate in un mercato regolamentato	100%	100%	30%	100%	20%	100%	10%	40% <sup>1</sup>
6	Obbligazioni di emittenti di uno Stato fra i Paesi al di fuori della zona A, negoziate in un mercato regolamentato dello SEE	100%	100%	2,5%	10% <sup>2</sup>	1%	5% <sup>2</sup>	0,5%	2,5% <sup>2</sup>
7	Obbligazioni di emittenti di uno Stato fra i Paesi al di fuori della zona A, negoziate in un mercato regolamentato al di fuori dello SEE approvato dal CAA	100%	100%	2,5%	10%	1%	5%	0%	0%
8	Obbligazioni di emittenti non governativi di uno Stato membro fra i Paesi della zona A, non negoziate in un mercato regolamentato	100%	100%	10%	20% <sup>3</sup>	10%	20% <sup>3</sup>	5%	10% <sup>3</sup>

## REGOLE DI INVESTIMENTO PER I FONDI INTERNI E PER I FONDI ESTERNI

A	OBBLIGAZIONI	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE
9	Prodotti strutturati di tipo obbligazionario che rispettino le condizioni stabilite al punto 5.6.3 della Lettera Circolare 15/3 (rivolgersi a Utmost Luxembourg S.A. per ulteriori informazioni)								
9a	emessi o garantiti da entità finanziarie internazionali di almeno due Stati membri dello SEE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9b	emessi o garantiti da una banca dei Paesi nella Zona A con un rating S&P pari o superiore ad A+	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9c	emessi o garantiti da una banca dei Paesi nella Zona A con rating S&P pari ad A o A-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50% <sup>5</sup>	100%
9d	emessi o garantiti da una banca dei Paesi nella Zona A con rating S&P pari a BBB+ o BBB	100%	100%	100%	100%	50% <sup>6</sup>	100%	25% <sup>6</sup>	100%
B	AZIONI	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE
1	Azioni di emittenti di uno Stato membro dello SEE negoziate in un mercato regolamentato	100%	100%	30%	100%	20%	100%	10%	100%
2	Azioni di emittenti di uno Stato fra i Paesi della zona A, negoziate in un mercato regolamentato	100%	100%	30%	100%	20%	100%	10%	40% <sup>1</sup>
3	Azioni di emittenti di uno Stato fra i Paesi al di fuori della zona A, negoziate in un mercato regolamentato dello SEE	100%	100%	2,5%	10% <sup>2</sup>	1%	5% <sup>2</sup>	0,5%	2,5% <sup>2</sup>
4	Azioni di emittenti di uno Stato fra i Paesi al di fuori della zona A, negoziate in un mercato regolamentato al di fuori dello SEE approvato dal CAA	100%	100%	2,5%	10%	1%	5%	0%	0%
5	Azioni di emittenti di uno Stato fra i Paesi della zona A non negoziate in un mercato regolamentato	100%	100%	10%	20% <sup>3</sup>	10%	20% <sup>3</sup>	5%	10% <sup>3</sup>

## REGOLE DI INVESTIMENTO PER I FONDI INTERNI E PER I FONDI ESTERNI

B	AZIONI	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE
6	Prodotti strutturati di tipo azionario che rispettino le condizioni stabilite al punto 5.6.3 della Lettera Circolare 15/3 (rivolgersi a Utmost Luxembourg S.A. per ulteriori informazioni)								
6a	emessi o garantiti da entità finanziarie internazionali di almeno due Stati Membri dello SEE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b	emessi o garantiti da una banca dei Paesi nella Zona A con un rating S&P pari o superiore ad A+	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6c	emessi o garantiti da una banca della Zona A extra SEE negoziati in un mercato regolamentato	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50% <sup>5</sup>	100%
6d	emessi o garantiti da una banca dei Paesi nella Zona A con rating S&P pari ad A o A-	100%	100%	100%	100%	50% <sup>6</sup>	100%	25% <sup>6</sup>	100%
C	FONDI D'INVESTIMENTO	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE
1	Fondi d'investimento conformi alla direttiva 2009/65/CE così come successivamente modificata ed integrata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fondi d'investimento di uno Stato membro dello SEE, non conformi alla direttiva 2009/65/CE così come successivamente modificata ed integrata	100%	100%	100%	100%	50%	100%	25%	40% <sup>4</sup>
3	Fondi d'investimento di un territorio dipendente di uno Stato membro dello SEE	100%	100%	2,5%	100%	2,5%	100%	2,5%	5% <sup>4</sup>
4	Fondi d'investimento di uno Stato fra i Paesi della zona A al di fuori dello SEE	100%	100%	100%	100%	50%	100%	25%	40% <sup>4</sup>
5	Fondi d'investimento di uno Stato fra i Paesi al di fuori della zona A	100%	100%	2,5%	100%	2,5%	100%	2,5%	5% <sup>4</sup>

## REGOLE DI INVESTIMENTO PER I FONDI INTERNI E PER I FONDI ESTERNI

D	FONDI ALTERNATIVI	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE
1	Hedge funds semplici con caratteristiche qualitative rafforzate (rivolgersi a Utmost Luxembourg S.A. per ulteriori informazioni)	100%	100%	30%	100%	20%	100%	0%	0%
2	Hedge funds semplici privi di caratteristiche qualitative rafforzate	100%	100%	2,5%	10%	2,5%	10%	0%	0%
3	Fondi di hedge funds con caratteristiche qualitative rafforzate (rivolgersi a Utmost Luxembourg S.A. per ulteriori informazioni)	100%	100%	100%	100%	50%	100%	25%	40% <sup>4</sup>
4	Fondi di hedge funds privi di caratteristiche qualitative rafforzate	100%	100%	2,5%	100%	2,5%	100%	2,5%	5% <sup>4</sup>
E	ALTRI ATTIVI	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE	LIMITE EMITTENTE	LIMITE GLOBALE
1	Fondi d'investimento immobiliari di uno Stato fra i Paesi della zona A	100%	100%	5%	10%	5%	10%	2,5%	5%
2	Conti a vista, a tempo e deposit notice	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	20%

Un Fondo Interno di tipo B/A/N non può investire rispettivamente più del 30%/20%/10% dei suoi attivi in valori mobiliari diversi dai prodotti strutturati di un singolo emittente non governativo compresi nelle categorie A e B di cui sopra. Inoltre, il valore totale degli attivi detenuti dal fondo interno in relazione a tali emittenti nei quali investe rispettivamente oltre il 10%/10%/5% dei propri attivi non può eccedere il 50%/40%/40% del valore degli attivi del fondo.

<sup>1</sup> TIPO **N**: Limite globale applicabile al cumulo delle categorie A5 e B2.

<sup>2</sup> TIPO **A, B, N**: Limite globale applicabile al cumulo delle categorie A6 e B3.

<sup>3</sup> TIPO **A, B, N**: Limite globale applicabile al cumulo delle categorie A8 e B5.

<sup>4</sup> TIPO **N**: Limite globale del 40% applicabile al cumulo delle categorie da C2 a D4.

<sup>6</sup> TIPO **A, N**: Limite emittente applicabile al cumulo delle categorie A4, A5, A8, A9d, B1, B2, B5 e B6d.

## REGOLE DI INVESTIMENTO PER I FONDI ESTERNI

CLASSIFICAZIONE DEL FONDO	LIMITE GLOBALE CONSENTITO <sup>(1)</sup>	LIMITE CONSENTITO NEL PAESE DI ORIGINE DEL FONDO <sup>(2)(3)</sup> (APPLICABILE QUALORA SUPERIORE RISPETTO AL LIMITE GLOBALE CONSENTITO)
<b>OICVM</b>		
OICVM armonizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE, come successivamente modificata	100%	100%
OICVM di un Paese Membro dello SEE non armonizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE, come successivamente modificata	25%	Utilizzo consentito entro i limiti previsti dalla legislazione locale <sup>(4)</sup> applicabili ai contratti assicurativi collegati a fondi di investimento
OICVM di un territorio dipendente di un Paese dello SEE	2,5%	Utilizzo consentito entro i limiti previsti dalla legislazione locale <sup>(4)</sup> applicabili ai contratti assicurativi collegati a fondi di investimento
OICVM di un Paese appartenente alla zona A, al di fuori dello SEE	25%	
OICVM di un Paese al di fuori della zona A	2,5%	
<b>FONDI ALTERNATIVI</b>		
Fondi aperti di fondi alternativi con garanzia rafforzata	25%	Utilizzo consentito entro i limiti previsti dalla legislazione locale <sup>(4)</sup> applicabili ai contratti assicurativi collegati a fondi di investimento
Fondi aperti di fondi alternativi senza garanzia rafforzata	2,5%	Utilizzo consentito entro i limiti previsti dalla legislazione locale <sup>(4)</sup> applicabili ai contratti assicurativi collegati a fondi di investimento
<b>OICR DIVERSI DAGLI OICVM E DAI FONDI ALTERNATIVI</b>		
Fondi immobiliari aperti di un Paese appartenente alla zona A	2,5%	Utilizzo consentito entro i limiti previsti dalla legislazione locale <sup>(4)</sup> applicabile ai contratti assicurativi collegati a fondi di investimento

<sup>(1)</sup> Qualora i contratti sottoscritti dai contraenti soddisfino i requisiti di premio e patrimonio previsti in caso di investimenti in un contratto dedicato, i limiti globali consentiti si intendono sostituiti dai limiti stabiliti per gli investimenti in fondi interni dedicati e collettivi di cui all'allegato 1 (Regole di Investimento per i Fondi Interni).

<sup>(2)</sup> Per Paese di origine di un fondo esterno si intende il Paese in cui il fondo è domiciliato e, in caso di fondi esterni domiciliati in un territorio dipendente di un Paese membro dello Spazio Economico Europeo, tale ultimo Paese.

<sup>(3)</sup> L'espressione "nel paese di origine del fondo" è da intendersi riferita ai contratti assicurativi regolati dalla normativa in materia di contratti assicurativi vigente nello Stato Membro di origine del fondo. Un contratto assicurativo, di regola, si intende disciplinato dalla legge del Paese di residenza del contraente al momento della sottoscrizione del contratto, tuttavia, secondo quanto previsto dalla Direttiva 90/619/CEE, nel caso in cui il contraente sia una persona fisica, le parti contrattuali possono scegliere la legge dello Stato Membro di cittadinanza del contraente, se diverso dal Paese di residenza del medesimo al momento della sottoscrizione del contratto. Considerato che eventuali successivi cambi di residenza del contraente non avranno alcun impatto rispetto alla legge applicabile al contratto, gli stessi non avranno altresì alcuna conseguenza rispetto ai limiti di investimento riportati nella presente tabella.

<sup>(4)</sup> In mancanza di specifiche restrizioni previste dalla normativa locale, il limite di utilizzo è pari al 100%.

## DEFINIZIONI / GLOSSARIO RELATIVI AI FONDI COLLEGATI

## DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI FONDI INTERNI

**Approvazione preliminare da parte della Società**

Per ogni strumento finanziario non quotato in una borsa valori regolamentata e/o con frequenza di valorizzazione non superiore al semestre, ovvero in caso di fondi di investimento chiusi, l'investimento è soggetto alla previa approvazione della Società.

**Informativa sugli Investimenti Specializzati**

**In caso di Investimenti Specializzati (ossia il o gli investimenti in un fondo alternativo semplice, un fondo di fondi alternativi o fondo immobiliare, ovvero ogni altro investimento a ridotta liquidità), il Contraente è tenuto a sottoscrivere, prima dell'investimento nonché per conoscenza e accettazione dei rischi legati a tale tipologia di investimento, l'apposita informativa sui rischi specifici negli Investimenti Specializzati ("Informativa sugli Investimenti Specializzati").**

## DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE APPLICABILI A DETERMINATE CATEGORIE DI ATTIVITA'

**Fondi Alternativi**

Fondi interni di tipo A, B e C: la liquidità per i fondi alternativi e per i fondi di fondi alternativi deve essere almeno semestrale per fondi di tipo A e B, e annuale per fondi di tipo C. Fondi Collettivi Interni di tipo N: la liquidità per i fondi alternativi e per i fondi di fondi alternativi deve essere almeno mensile. **In caso di investimenti in Fondi Alternativi, siano essi Fondi Interni, il Contraente sarà tenuto a sottoscrivere un'apposita liberatoria.**

Fondi Interni di tipo D: nessuna restrizione è applicata alla liquidità per i Fondi Alternativi o Fondi di Fondi Alternativi.

Tuttavia per i Fondi di tipo C e D, la previa autorizzazione dell'Assicuratore è richiesta prima di ogni tipo di investimento in Fondi Alternativi e Fondi di Fondi Alternativi con liquidità minore di una volta a semestre come stipulato sopra.

**L'Informativa sugli Investimenti Specializzati dovrebbe essere firmata prima del primo investimento in questa categoria di attività.**

**Materie prime**

Non sono consentiti investimenti diretti in materie prime. I certificati legati a materie prime non sono ammissibili, eccetto per i Fondi di tipo D.

Fondi che investono in strumenti finanziari legati a materie prime sono ammissibili nell'applicabilità dei limiti di investimento.

Conti correnti in metalli preziosi sono consentiti in Fondi di tipo D con l'espressa condizione che l'Assicuratore è autorizzato a ripagare ogni richiesta di riscatto parziale o totale solo in cash e che la valutazione venga messa a disposizione della Banca Depositaria.

**Derivati**

**I Derivati sono permessi solo per motivi di copertura e non possono essere utilizzati per motivi speculativi eccetto per Fondi di tipo D.** Ad esempio, nei fondi di tipo A, B or C posizioni corte o lunghe sono ammesse se le attività sottostanti sono detenute in portafoglio. L'uso di derivati scambiati over the counter (o OTC) è consentito entro i limiti previsti dalla lettera circolare 17/6 del CAA, ossia nella misura in cui la Banca Depositaria non richieda alla Società di gravare gli attivi sottostanti da qualsivoglia impegno o garanzia o margine a copertura dell'investimento in tale tipologia di derivati. La Società rifiuterà ogni richiesta della Banca Depositaria di sottoscrizione di pegno o di "chiamata a margine" (c.d. margin call) o di altra copertura (o atto equivalente) e in tali circostanze non accetterà alcun investimento in tal senso.

### Index Certificates

Gli index certificates indicizzati sono classificati ed ammessi tenendo in considerazione il valore più basso tra il valore del certificates medesimo ed il valore dei titoli sottostanti. Il limite d'investimento in index certificates riferibile ad un fondo interno è il più basso tra i seguenti due limiti:

- › Il limite che sarebbe applicato ad obbligazioni simili emesse dallo stesso emittente;
- › Il limite che sarebbe applicato ai titoli ai quali l'index è collegato, qualora i predetti titoli fossero detenuti direttamente nel conto.

### Strumenti finanziari scambiati in un mercato non regolamentato

Investimenti in strumenti finanziari scambiati in un mercato non regolamentato possono essere richiesti alla Società per Fondi Interni di tipo D.

Per Fondi Interni di tipo C, può essere richiesto se lo strumento finanziario è domiciliato nei paesi della zona A.

Ogni richiesta sarà in ogni caso soggetta a previa autorizzazione e due diligence della Società, che copre, ma non esclusivamente, le seguenti aree:

- › Struttura aziendale/ attività e situazione finanziaria della stessa;
- › Rischio di Controparte;
- › Disponibilità di valutazione al valore di mercato.

**L'Informativa sugli Investimenti Specializzati dovrebbe essere firmata prima del primo investimento in questa categoria di attività.**

### Fondi Immobiliari (Real-Estate Funds)

Fondi interni di tipo A, B e C: la liquidità per i fondi immobiliari deve essere almeno semestrale per fondi di tipo A e B, e annuale per fondi di tipo C. Fondi Collettivi Interni di tipo N: la liquidità per i fondi immobiliari deve essere almeno mensile. **In caso di investimenti in Fondi Immobiliari, siano essi Fondi Interni, il Contraente sarà tenuto a sottoscrivere un'apposita liberatoria.**

Fondi Interni di tipo D: nessuna restrizione è applicata alla liquidità per i Fondi Immobiliari.

Tuttavia per i Fondi di tipo C e D, la previa autorizzazione dell'Assicuratore è richiesta prima di ogni tipo di investimento in Fondi Immobiliari con liquidità minore di una volta a semestre come stipulato sopra.

**L'Informativa sugli Investimenti Specializzati dovrebbe essere firmata prima del primo investimento in questa categoria di attività.**

### Investimenti Diretti non facenti parte della zona A

Investimenti diretti (per es. obbligazioni, azioni, prodotti strutturati, certificati ecc.) domiciliati in Paesi non facenti parte della zona A e non quotati in mercati ammessi dal CAA non sono ammessi, eccetto per fondi tipo D.

### PRODOTTI ALTERNATIVI: PROCESSO DI «DUE DILIGENCE»

Il Gestore è tenuto al rispetto della regolamentazione applicabile nel caso in cui decida di investire in strumenti o prodotti alternativi (Fondi Immobiliari, Hedge Funds, Private Equity) nel o nei Fondi Interni Dedicati che gestisce per conto della Società.

## CLASSIFICAZIONE DEL CONTRAENTE

I contraenti sono classificati in una delle seguenti 5 categorie. Tutti i fondi, interni dedicati/collettivi/specializzati, attivati dal Contraente saranno classificati nella stessa categoria attribuita al Contraente medesimo.

**Tipo N:** Categoria predefinita.

**Tipo A:** Il premio minimo investito da un contraente di polizza in tutti i contratti sottoscritti con la Società è di 125.000 EUR e il patrimonio dichiarato in valori mobiliari è uguale o superiore ad 250.000 EUR.

**Tipo B:** Il premio minimo investito da un contraente di polizza in tutti i contratti sottoscritti con la Società è di 250.000 EUR e il patrimonio dichiarato in valori mobiliari è uguale o superiore ad 500.000 EUR.

**Tipo C:** Il premio minimo investito da un contraente di polizza in tutti i contratti sottoscritti con la Società è di 250.000 EUR e il patrimonio dichiarato in valori mobiliari è uguale o superiore ad 1.250.000 EUR.

**Tipo D:** Il premio minimo investito da un contraente di polizza in tutti i contratti sottoscritti con la Società è di 1.000.000 EUR e il patrimonio dichiarato in valori mobiliari è uguale o superiore ad 2.500.000 EUR.

Il patrimonio dichiarato in valori mobiliari è costituito dal valore complessivo degli strumenti finanziari detenuti dal Contraente inclusi i depositi bancari e il valore dei contratti di assicurazione vita e dei contratti di capitalizzazione al netto delle passività.

Secondo quanto previsto dalla Lettera Circolare 15/3 del CAA l'investimento minimo in ciascun Fondo Interno Dedicato è pari ad 125.000 EUR.

## AREE GEOGRAFICHE

### SEE (Spazio Economico Europeo)

Gli Stati membri sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria (la Svizzera non fa parte dello SEE).

### I Paesi della zona A

Uno Stato membro dello SEE o uno dei seguenti Paesi: Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Svizzera o ogni altro Paese i cui controlli cautelativi siano assimilabili a quelli posti in essere nei Paesi dello SEE ([www.bis.org/publ/bcbs260\\_fr.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs260_fr.pdf) - Arabia Saudita, Brasile, Cina, Hong Kong, India, Repubblica di Corea, Singapore, Sud Africa, Turchia).

### Territori dipendenti (Solo i seguenti Paesi sono territori dipendenti degli Stati indicati)

**Paesi Bassi:** Antille Olandesi.

## GLOSSARIO

**CAA:** Il Commissariat aux Assurances è l'Autorità di Vigilanza per il settore delle assicurazioni nel Lussemburgo.

**Fondo Interno Dedicato:** Un fondo interno che investe - almeno parzialmente - direttamente negli attivi indicati dalla Circolare 15/3 emanata dal CAA senza garanzia di rendimento, a supporto di un singolo contratto e gestito da un gestore patrimoniale.

**Fondo Interno Collettivo:** Un fondo interno aperto ad una pluralità di sottoscrittori.

**Fondo Collegato:** I Fondi Interni Dedicati e/o i Fondi Esterni le cui Quote costituiscono gli attivi sottostanti alla Polizza e ai quali il rendimento della Polizza è connesso. I Fondi Collegati sono dei fondi separati dalle altre attività della Società. Il Contraente non è titolare delle Quote dei Fondi Collegati che sono e rimangono di proprietà di Utmost Luxembourg S.A. così come gli attivi sottostanti i Fondi Interni. Ciascun Fondo Collegato ha le sue specifiche regole di negoziazione e la propria Data di Valorizzazione che potrebbe differire da quella di altri fondi.

**Fondo Esterno:** Gli OICR (quali OICVM, fondi alternativi semplici o fondi di fondi alternativi o fondi immobiliari), espressi in Quote o azioni e valorizzati in una Valuta del Fondo, che sono messi a disposizione dei Contraenti di Utmost Luxembourg S.A. per l'investimento dei Premi.

**Fondo assicurativo specializzato:** Un fondo interno, diverso da un fondo dedicato, che investe - almeno parzialmente - direttamente negli attivi indicati dalla Circolare 15/3 emanata dal CAA, senza garanzia di rendimento, a supporto di un singolo contratto.

**Direttiva 2009/65/CE:** Direttiva del Consiglio Europeo del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM).

**Mercati regolamentati all'interno dello SEE:** Uno dei mercati elencati nell'Articolo 47 della Direttiva 2004/39/CE sui servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari.

**Mercati regolamentati al di fuori dello SEE:** Il CAA riconosce come mercati regolamentati al di fuori dello SEE i membri della Federazione Internazionale delle Borse Valori (lista consultabile all'indirizzo internet [www.world-exchanges.org](http://www.world-exchanges.org) sotto la voce Members).

A WEALTH *of* DIFFERENCE

[www.utmostinternational.com](http://www.utmostinternational.com)

Utmost Luxembourg S.A. è iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese, R.C.S. Luxembourg, con il numero B37604 ed è soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances (CAA)

Sede legale: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Utmost Wealth Solutions è un marchio utilizzato dalle società del gruppo Utmost